

#### **Commercialisti e Revisori Legali**

**Reg. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

#### **Avvocati**

**Avv. Alessandro Sorci**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

#### **Consulenti del Lavoro**

**Dott. Elisa Eraoli**  
elisaeraoli@integraassociati.it

#### **Collaboratori**

**Dott. Viviana Morozzi**

#### **Segreteria**

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### **Studio Integra**

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

## **Circolare 17 febbraio 2014**

### **Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro**

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che la Legge di stabilità 2014 ha introdotto un nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali, prevedendo, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva, l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità della dichiarazione laddove il contribuente proceda alla compensazione di crediti, per importi superiori a quindicimila euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap.

In particolare, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap; il limite di quindicimila euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione; la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori a quindicimila euro non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione; il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicare dei limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Quindi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

È confermato, come previsto in materia di IVA, che i soggetti per i quali è esercitato il controllo contabile, possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

La novità riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d'imposta successivo, ossia dall'1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) potrà essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013.

La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l'indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA.

Si ricorda che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere compensato già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo esclusivamente se di importo complessivo inferiore a 5.000 euro. Nel caso in cui il credito superi 5.000 euro, invece, la compensazione è ammessa solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale risulti il credito, ovvero all'invio telematico del modello TR per la compensazione del credito IVA trimestrale. Per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro è invece necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA.

A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore a cinquemila euro - per i quali la disposizione, come visto, prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge - la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. Il dato testuale della norma si limita, infatti, a prescrivere l'adempimento, senza prevederne una stringente collocazione temporale.

I crediti tributari oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali.

#### Crediti per i quali sussiste l'obbligo del visto di conformità

IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi

Addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC

Imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE)

IRAP derivante dalla relativa dichiarazione

Ritenute alla fonte risultante dal mod. 770



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

L'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall'ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Il predetto limite di quindicimila euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

In buona sostanza, considerato che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, il predetto limite va riferito a ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione, ovvero dalle dichiarazioni (ad esempio, IRPEF + IRAP).

Riassumendo, quindi, dal 1° gennaio 2014, nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l'ammontare del credito, lo stesso può utilizzare il credito senza alcuna "autorizzazione preventiva", ma qualora nel corso del 2014 l'ammontare dell'utilizzo superi euro 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità.

In buona sostanza è possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.

#### **Compensazione di altri crediti (NON IVA):**

##### Orizzontale

- nel mod. F24, per importi inferiori ad euro 15.000 annui, può essere effettuata dal 1° gennaio 2014 senza nessuna alcuna "autorizzazione preventiva" avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI;

- per importi superiori a euro 15.000 annui è richiesto di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

##### Verticale

- la compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2014, è stato aumentato da 516.456,90 a 700.000,00 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24.

Tale limite è di importo pari a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.